

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Minore straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici - Situazione di vulnerabilità - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze in tema di rimpatrio interessante i genitori ovvero uno di essi - Adozione del criterio di comparazione attenuata - Necessità. Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - In genere.

In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020 (Rv. 659093 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

18188

2020